

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani  
**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano  
**Band:** 39 (1970)  
**Heft:** 3

**Artikel:** Il "pacchetto" concesso dai Grigioni dominatori alla Valtellina nel 1639  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-30551>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 16.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Il «pacchetto» concesso dai Grigioni dominatori alla Valtellina nel 1639

(Dalla copia manoscritta che fu di Clemente Maria a Marca. Trascrizione di Clementina Giudicetti.)

## Capitolazione

*concertata in Milano Anno 1639. à 3 Settembre,*

*Confirmata e rattificata à 24 ottobre 1726. Tra l'Eccellentissimo Conte di Daun, Prencipe di Tirano Ec. Ec. E gli Signori Ambasciatori Grigioni, Sopra la Religione, Governo, ed altri Particolari toccanti alla Valtellina, Contadi di Bormio e Chiavenna.*

Nel nome della Santissima, e Individua Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo. Avendo li Signori Grigioni delle Eccelse tre leghe Grisa Cadè e Diece Dritture dopo scacciate le Armi di Francia dalli loro Paesi, mandato alla Corte del Rè di Spagna Don Filippo IV. Duca di Milano nostro Signore Ambasciatori particolari, per trattare con Sua Maestà, acciò non li molestasse nel possesso di detti Paesi, nè volesse entrare in nuova rottura e guerra e

---

*Il testo si trova anche nelle « Dissertazioni Critico-Storiche intorno alla Rezia di qua dalle Alpi detta Valtellina » di Francesco Saverio Quadrio; ristampa dell'Editore Giuffrè, Milano, 1960 (pagg. 446-454). Nel testo del Quadrio manca l'accenno all'abrogazione dei capitoli 153, 143 e 161 degli Statuti di Chiavenna. Probabilmente questa copia di Clemente Maria a Marca si basa sulla copia di conferma e di ratifica del 1726.*

Diamo in parantesi quadre [] le varianti

non volendo la Maestà Sua admettere Trattato alcuno senza ricevere sicurezza della Religione Cattolica, che è stato il fine principale di S. M. nelle guerre passate; Dopo diversi Trattati fatti in questa materia, li detti Signori Grigioni sono venuti nelli seguenti Capitoli concernenti la Religione, è buon governo di detti Paesi, quali promettono d'osservare, e far osservare inviolabilmente dà Suoi Officiali, e Magistrati.

1. Li Signori Grigioni [mettevano] in oblivione tutti gli atti successi nella Valtellina e due Contadi di Bormio e Chiavenna dall'anno 1620 inclusive in qua, e vicendevolmente s'intendono rimessi tutti li danni, e tutte le ingiurie, tanto pubbliche, quanto private in detto tempo seguite, e dipendenti da ostilità, e violenza.

2. Le sentenze seguite, e condanne in Tosana e Tavas<sup>1)</sup> restino annullate, eccetto quelle, che da condannati sono state pagate, quali non si possano ripetere, e salvo ancora, se alcuni particolari Grigioni imprestarono danari ad alcuno della Valtellina, ò de' Contadi, per pagare dette condanne, e che di ciò legitimamente consti siano restituiti in virtù degli obblighi fatti, salve a' debitori le giuste eccezioni, che essendovene alcune, si doveranno dedurre, e decidere dal Giudice neutrale, che sarà nominato.

---

<sup>1)</sup> Le condanne dei tribunali speciali di Thuis e di Davos.

3. Al giudizio del medesimo Giudice doverà esser rimessa la cognizione di tutte l'obligazioni fatte per composizioni, o transazioni dipendenti dalle cause criminali, (solamente escluse le civili) sotto qualsivoglia Giudice passato dall'anno 1603. in quà.

4. E perché il Mondo conosca il conto, che li Signori Grigioni fanno de' Suoi Sudditi, s'accontenteranno di far ampio decreto grazioso, e abolizione di qualunque delitto tanto publico, quanto privato, seguito da qui addietro nella Valtellina, e Contadi salva però la sola azione civile per la refezione de' danni alla parte offesa.

5. Tutte le cause civili pendenti frà Signori Grigioni, e quelli di Valtellina, o di Contadi si rimettano al Giudice neutrale, qual dovrà Sospendere ogni sentenza, o atto pregiudiziale seguito in detta Valle, e Contadi dall'anno 1620 in quà, in pregiudicio delli Protestanti, o espulsi, e trà tanto doverà il medesimo Giudice avocar' il possesso, e far deporre li frutti presso persone di sua sodisfazione, per dargli a quella parte, a favor della quale da esso sarà giudicato, e alle Sentenze, che da esso si faranno, si starà inappellabilmente da ciascuna delle parti. Dichiarando che le cause, che possono nascere nell'auenire, o' per avanti non sono state in controversia passino per il Foro ordinario.

6. Rispetto alli frutti delli beni, o redditi delle persone espulse dall'anno 1620. inclusive, fino all'anno 1624 inclusive de' quali si troverà disposto in virtù de' decreti, o ordini delli Magistrati della Valle, o due Contadi di quei tempi, non se ne possa dimandare conto alcuno, per esser consumati, salvo se tali frutti o redditi si trovassero presso alli massari, o altre private persone, quali potranno esser convenute per la restituzione avanti alli Giudici ordinari.

7. Per li Dazi, e imposizioni restino li Signori Grigioni nella prima autorità e Stile osservato sino all'anno 1620.

8. Il commercio, e estrazione de' frutti convicini confinanti non si proibirà a' Valtellini ne a' Contadi, eccettuato nelli casi di guerra aperta, o di necessità propria de' Signori Grigioni, o Valtellini e Contadi.

9. Rispetto alle gravezze de' possessori de' beni posti nella Valtellina, e Contadi sia rimessa al Giudice neutrale la dichiarazione di quelle, che di giustizia doveranno, o non doveranno pagare.

10. Rispetto alli salari da darsi agli Officiali del publico si osserverà lo stile solito ad osservarsi avanti la Revoluzione dell'anno 1620, e per li salari delle sentenze, o altri si osserveranno precisamente li Statuti.

11. Li costumi e consuetudini, che tenevano li Popoli, e Comunità di Valtellina, e due Contadi nell'amministrazione delle cose loro appartenenti, non si alterano punto da quello [che] si osservava avanti la Revoluzione dell'anno 1620.

12. Per le cause civili, e criminali gli abitanti della Valtellina, e due Contadi non si conveniranno fuori del suo foro, cioè di detta Valle, e Contadi, salvo se dopo aver commesso qualche delitto si trovassero in alcuna parte de' Dominii de' Signori Grigioni, che ivi possano detenerli, per doverli rimettere al Giudice del luogo dove averanno commesso il delitto.

13. Restarà in arbitrio de' Signori Grigioni la facultà di limitar il prezzo, e corso delle monete in riguardo del corso, che averanno dette monete nelli Stati confinanti al loro Dominio, non restando però li Valtellini, e due Contadi obbligati a pigliar' alcuna moneta, che non sia spendibile nello Stato di Milano, e Dominio de' Signori Veneziani.

14. Circa l'elezione degli Officiali nella Valtellina, e due Contadi di Bormio, e Chiavenna, riservato l'Ufficio del Vicario, resterà piena autorità alle Comunità delle tre Leghe, e ciascuna di esse, a' quali spetterà, conforme al solito riparto, che trà esse si farà, di nominar a ciascuno Ufficio non meno di trè persone, nè più di sei de' più abili, e qualificati di detta Comunità per ciascun Ufficio, quali nominati, come sopra, si doveranno proporre al Consiglio delle tre Leghe, acciò per voti pubblici, e secreti, come a detto Consiglio parerà, si elega quello che averà maggior quantità de' voti, attesi gli aggiustamenti seguiti trà Cattolici, e Protestanti in questa materia.

15. Nella prima istanza di tutte le cause civili li Capitani, e Officiali a richiesta delle parti, ò d'alcuna di esse saranno obligati cometterle al Consiglio del Savio, e secondo quello giudicare in conformità delli Statuti 82. e 85. né gli Officiali potranno ammettere, ò ricusare detto Consiglio di Savio, sotto pretesto, che la causa sia chiara, quando s'abbi da venire a sentenza diffinitiva. Per le sentenze interlocutorie si osserverà il Statuto 124 ò altri, che sopra ciò disponeranno.

16. Le cause d'appellazione si doveranno commettere in conformità delli Statuti *Probis viris*, e essendo la sentenza de' *Probi viri*, ò terzo *Jurisperito* difforme alla prima sentenza si possa commettere al Collegio de' Dottori della Valtellina, e Contadi, che si accordarà, e dopo si possa ricorrere da' Signori Grigioni per via di supplicazione, ò appellatione, come essi *Siri Grigioni* stimeranno. Sarà non di meno in arbitrio delle Parti tralasciar le appellazioni ad *Probos viros*, e appellare immediatamente al Collegio de' Dottori, e ultimamente a' Signori Grigioni come sopra in caso di diformità delle Sentenze, perché essendone due sentenze conformi si osserveranno li Statuti, che sopra di ciò dispongono.

17. Dipendendo l'amministrazione della Giustizia nelle cause criminali della<sup>1)</sup> buona elezione del Vicario, acciò li Valtellini siano maggiormente assicurati di buona giustizia, le Comunità, a' quali spetterà in virtù del solito riparto degli uffici, che trà esse si serva, averanno a' nominar trè de' più idonei, e intendenti della professione legale, e de' Statuti di detta Valtellina, e quando non vi fossero in detta Comunità persone abili, il Consiglio delle Leghe doverà nominar trè di quella medesima Lega, nella quale si contiene la Comunità a quale spettava la detta nomina, de' quali trè nominati, li Valtellini abbino da elegger' uno per detto ufficio, restando presso de' Valtellini la facoltà di nominare trè *Jurisperiti*, ò altri *Intendenti* della professione legale di detta Valle, di buona Condizione, de' quali il Vicario abbi da eleggere per suo *Luogotenente* uno, che gli assista, accioche in tutte le cause criminali, esami de' testimoni, deliberazione di tortura, la sentenza diffinitiva, ad ogni uno sia amministrata giustizia, e siano inviolabilmente osservati li Statuti di detta Valle.<sup>2)</sup>

18. Le appellazioni, e *Sindacatur* degli Officiali saranno ascoltate nell'istessa Valtellina, e Contadi nella maniera, che si osservava avanti la Riforma dell'anno 1603.

19. Li Statuti di Valtellina stampati l'anno 1549 saranno inviolabilmente osservati, e li contravenienti castigati con ogni rigore in vita, e in robba, conforme alla qualità del delitto, levando tutti gli abusi, che dopo vi erano introdotti, e se occorrerà dichiarare alcuno de' detti Sta-

1) dalla

2) Sono degne di rilievo la preoccupazione e l'insistente ripetuta raccomandazione dei firmatari delle Tre Leghe per la nomina di « *Giudici intelligenti, integri e con formazione legale* », capaci di garantire la tutela di tutti i diritti dei ricorrenti (C. G.).

tuti, si doverà fare nell'istessa maniera, che si osservò l'anno 1549. con il Consiglio de' Jurisperiti naturali, e il medesimo si dovrà osservare, quando se ne dovranno fare de' nuovi.

20. S' intendono [Intendensi] confirmati tutti li privilegii, che godeva Bormio, ò qualunque altra Comunità, avanti la Rivoluzione dell'anno 1620.

21. Per la giurisdizione del Contado di Chiavenna, e Piuro, si doveranno inviolabilmente osservare li Statuti loro, e Legge municipale avanti queste mozioni fatte, dovendo levare ogni, e qualunque sorte d'abusi, che contro quelle fossero introdotti. Ma perché nelle dette giurisdizioni non vi è alcun Vicario come in Valtellina si concede facoltà agli abitanti di detta giurisdizione di nominare tré persone intelligenti nella professione legale, de' quali il Commissario, e Podestà rispettivamente averanno da eleggere uno, che gli assista, acciocche in tutte le cause criminali, esami de Testimonj, casi di tortura, e sentenze diffinitive sia amministrata compita giustizia, e siano osservati inviolabilmente gli Statuti loro.

22. Concedendo li Signori Grigioni Padroni dell'alto Dominio il transito di gente di guerra per Valtellina, e due Contadi procuraranno siano trattati gli Abitanti nella maniera, che saranno trattati li medesimi Signori Grigioni.

23. Si elegge per Giudice neutrale il Colonnello Gio. Simeon Florino persona dell'integrità, e parti notorie, qual sarà tenuto sentenziare conforme al consiglio del Dottor Gio. Battista Stampa di Gravedona, che si ellegge per suo Assessore, obbligando ambidue a decidere, e sentenziare tutte le differenze rimessegli in virtù delli sudette Capitoli, dentro il tempo di due anni prossimi, che cominceranno al primo d'ottobre prossimo: e mancando uno de' detti Florino ò Stampa, ò ambidue nel

detto tempo, possa Sua Eccellenza, ò li suoi Successori nel Governo, elegger un altro Giudice neutrale [o] Grigione, e li Signori Grigioni nomineranno un altro Jurisperito dello Stato di Milano, per assessore come sopra, e passato il detto termine delli due anni, le cause indecise passino per il Foro [loro] ordinario, eccettuando, se per colpa del Giudice, ò dell'Attore provenisse, che non si decidessero in detto tempo, perché essendone di ciò fatto la protesta in forma in atti, non corre il tempo limitato sopra tali Particolari. Con questo però, che non s'intenda levata la facoltà alle Parti, ò di concordarsi amichevolmente, ò d'elegger' altro Giudice, ò Arbitro di loro soddisfazione, ovvero anco di prorogar il sudetto tempo, come gli parerà.

24. Tutti gli altri casi, non compresi in questa [quella] Capitulazione, siano rimessi nello stato, e essere, che erano l'anno 1617. senza innovare, nè alterare cosa alcuna.

25. In virtù della Pace, e buona vicinanza ereditaria, stabilita tra S. M. e Grigioni promettono essi Grigioni a detta Maestà in ottima, e Autentica forma d'osservare, e far' osservare inviolabilmente quello, che si contiene in questi capitoli, e mancando li Signori Grigioni alli sudetti Capitoli s'intende, che abbino mancato alla Capitulazione fatta con Sua Maestà.

26. Per quello, che tocca alla Religione li Signori Grigioni promettono di osservare, e fare osservare inviolabilmente da' suoi Officiali, e Magistrati li seguenti Capitoli.

27. Che nella Valtellina, e due Contadi non abbi da essere altra Religione, che la Cattolica Apostolica Romana, con espressa esclusione di qualunque esercizio, ò uso d'altra Religione, che non sia la Cattolica.

28. Che si osservi tutto ciò, che si osserva da' Signori Svizzeri de' Dodici Cantoni nelle Prefetture di Lugano, Locarno e Mendrisio, con che l'Inquisizione non sia introdotta.

29. In conformità delle attestazioni prese, Monsignor Vescovo di Como e gli altri Religiosi, così Regolari, come Secolari potranno esercitar liberamente le cure delle Anime, e altri loro Divini Officij, concernenti al culto di Dio nostro Signore, come si fa negli Stati, dove si essercita la sola Religione Cattolica.

30. Monsignor Vescovo, e gli altri Visitatori Apostolici, per quanto a loro appartiene, potranno visitare la loro Diocesi di detta Valtellina, e Contadi ad arbitrio loro, con pienezza d'Autorità, e esercitare la sua giurisdizione Ecclesiastica, con forme alla disposizione della ragione comune, e de' Sacri Canonici, come si fa negli Stati, dove si professa la sola Religione Cattolica, né da alcun Giudice, ancorche alieno dalla fede Cattolica, gli doverà esser fatto alcun' impedimento, anzi li sarà portato ogni degno rispetto.

31. Non si osserveranno Leggi, ò Decreti contrari alla Religione, ò libertà Ecclesiastica, si pubblicheranno senza alcun impedimento. E però si cassano gl'infra scritti Statuti di Valtellina, e due Contadi.<sup>1)</sup>

32. Negli Statuti di Valtellina si rinvocano li seguenti. Gli Statuti a Cap. 51. 195. 197. 210. e di più gli Statuti a Cap. 221. e 222. quanto alli beni Ecclesiastici. [Quadrio. In oltre si rinvocano gli Statuti di Bormio simili a' suddetti di Valtellina e Chiavenna di presente rinvocati.]

1) Gli Statuti di Valtellina contano 287 capitoli civili e 109 cap. criminali. In sostanza presentano molte analogie con quelli di Mesolcina (C. G.).

Negli Statuti di Chiavenna Il Statuto a Cap. 153. e gli Statuti a Cap. 143. e 161. quanto alli beni Ecclesiastici.

Inoltre si rinvocano gli Statuti di Bormio simili alli sudetti di Valtellina, e Chiavenna di presenti rinvocati. Le cause Matrimoniali, e altre appartenenti al foro Ecclesiastico si lasceranno al detto Foro.

33. Non sarà permesso abitazione, né domicilio ad alcuna persona, che non sia Cattolica, eccetto' alli Giudici, durando il tempo della Giudicatura, eccettuati anco gli espulsi, che possiedono beni nella Valle, e due Contadi, a' quali sarà lecito abitarvi trè mesi dell'anno interpolatamente, per raccogliere le sue entrate, e riscuotere suoi fitti, con che tanto li Giudici, quanto gli espulsi non tenghino Ministro, nè abbino esercizio della Religione loro, mà vivano in pubblico senza scandalo.

34. Che li Magistrati Protestanti nel prestar' il giuramento alli Sudditi nel pigliar' il possesso dell'Officio osservino, come avanti l'anno 1620. e nascendoli nel tempo dell'Officio loro figliuoli, quando vogliano, che siano battezzati nella Valtellina, e due Contadi, ciò segua conforme alli riti della Chiesa Cattolica.

35. Li Signori Grigioni eleggeranno ogni biennio uno degli Officiali Cattolici, che abbi cura della Religione Cattolica, levi tutte le Contravvenzioni, Ovvero novità, che vi fossero contra la Disposizione delli sudetti Capitoli, e comandaranno le trè Legge, che gli ordini delli detti Officiali in questa materia siano puntualmente obbediti, e eseguiti, e quando in detta Valle, e Contadi non vi sia alcun' Officiale Cattolico, doveranno detti Signori Grigioni Cattolici deputer' altra persona qualificata pur Cattolica Grigiona.

36. Che tutti li beni, entrate, legati, ovvero donazioni, che per l'addietro furono fatte da' Protestanti per ajuto, ò sovvenzione de' loro Ministri, come anco delle

Chiese nella Valtellina e Contadi, di Bormio e Chiavenna, restino a disposizione de' Signori Grigioni, per restituirli a chi di ragione spettano.

37. Non si possa contraer Matrimonio, se non con persone della medesima Religione Cattolica.

38. Quando vi siano altri Capi, ò Articoli appartenenti alla Religione non espressi singolarmente nella presente Capitulazione ò in altro modo si doverà osservare ciò che constarà servarsi nelle Prefetture di Lugano, Locarno, e Mendrisio, al qual'effetto l'Ambasciatore di S. Maestà residente nelli Signori Svizzeri, e le persone, che saranno deputate da' Signori Grigioni, doveranno ottenere un'attestazione in forma autentica dalli Signori Svizzeri delli Dodici Cantoni unitamente. Et il medesimo si faccia rispetto al beneplacito da darsi dal Magistrato per il possesso delli beneficij Ecclesiastici, non dovendosi in tanto ritardare l'esecuzione delle cose contenute nella presente Capitulazione.

39. Si stabilisce la demolizione di tutte le fortificazioni fatte dall'anno 1620. in quà, cioè da parte de' Signori Grigioni il Castello di Chiavenna, e Sondrio con assistenza di persona mandata da Sua Eccellenza, e parimente da parte di Sua Maestà, Datio, Musso, Torrebruna, le Fortificazioni in Peschei [Pescherio], le nuove Fortificazioni del Fortino d'Adda [Fortificazioni d'Adda], il tutto però reciprocamente nel tempo, che piacerà a Sua Eccellenza, riducendo tutte le dette Fortificazioni al stato, che erano l'anno 1620.

40. Per maggior Fede, Confirmazione, e corroborazione della presente Capitulazione promettiamo Noi Don Diego Phelipez de Guzman, Marchese di Leganes, del Consiglio di Stato di Sua Maestà, Suo Governatore di questo Stato di Milano, e Capitano Generale in suo Real Nome per Noi, e nostri Successori di osservare, e eseguire

per quelle, che a Noi tocca il contenuto di sopra, e l'istesso promettiamo Noi infrascritti Ambasciatori delle tre Leghe in nome delle nostre Comunità e Popoli.

Li Signori Capi delle Eccelse tre Leghe

Sig. Landrichter Coradin Castelberg.

Sig. Burgemaister Giovanni Bavier.

Sig. Landaman Menrado Buol.

Per la Lega Grisa.

Sig. Landrichter Rudolf Marmels.

Sig. Landrichter Christian de Florin.

Sig. Landamman Gio. Giorgio.

Sig. Colonello Cristoforo Rosirol.

Sig. Cavalier Gio. Coray.

Per la Cadé.

Sig. Landvogt Fortunato a Juvalta.

Sig. Capitano Ulderico Albertini.

Sig. Colonello Rudolfo Travers.

Sig. Landvogt Gio. Paolo Beli a Belfort.

Sig. Pod. Antonio Loffio.

Sig. Pod. Guberto a Salis.

Per le dieci Dritture:

Sig. Tenente Colonello Durig Enderli.

Sig. Stattvogt Gio. Pietro Enderli.

Sig. Tenente Colonello Gio. Antonio Buol.

Sig. Cavaliere Antonio de Molina.

Sig. Capitano Gio. a Porta.

E per maggior fermezza n'abbiamo rispettivamente fatto sigillare due Copie conformi, e d'un medesimo tenore con il Real Sigillo di sua Maestà, e con quelli delle tre Leghe, cioè una per la Maestà Sua, e l'altra per Noi, e nostri Popoli. Data in Milano alli trè di Settembre dell'anno mille Seicento trentanove.